

NEWSLETTER N. 3 ANNO XI

1°-15 febbraio 2025



In evidenza

TAR LAZIO, SEZ. IV, 11 febbraio 2025, n. 3029 -Appalti pubblici- *Sul soccorso istruttorio* - In ossequio ai principi di proporzionalità, leale collaborazione e *favor participationis*, qualora il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la stazione appaltante ha l'obbligo di chiarire l'equivoco e di assegnare un nuovo termine per l'integrazione documentale. Quanto sopra assume particolare rilievo quando l'errore commesso dalla società concorrente sia stato indotto dalla stessa Amministrazione, a causa della formulazione ambigua delle disposizioni di gara e della richiesta di soccorso istruttorio.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società controinteressata)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZ. XIV, ordinanza 1° febbraio 2025 -Appalti pubblici- *Sull'escussione della polizza fideiussoria* - In tema di escussione di polizza fideiussoria, la richiesta da parte del beneficiario di un importo superiore rispetto al danno effettivamente subito e senza adeguata documentazione che giustifichi l'importo richiesto, può configurarsi come abuso del diritto e violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Pertanto, è legittima la domanda di inibitoria avanzata dal consorzio che, in assenza di un danno effettivo dimostrato, si vede pregiudicato dall'escussione del massimale della polizza.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del consorzio ricorrente)

Appalti pubblici

TAR LAZIO, SEZ. IV TER, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3112 -Appalti pubblici- *Sulla causa di esclusione automatica per gravi violazioni tributarie* - Con l'ordinanza in commento, il Collegio ha manifestato seri dubbi in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario della causa di esclusione automatica per gravi violazioni tributarie.
In particolare, secondo il Tar Lazio, il concorrente che estingue il debito tributario, o assume l'impegno al suo pagamento, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovrebbe comunque poter restare in gara.

TAR LAZIO, SEZ. III QUATER, 11 febbraio 2025, n. 3019 - Appalti pubblici- *Sul fatturato specifico* - Con la sentenza in commento, il Tar Lazio ha chiarito che l'elencazione dei mezzi di prova previsti nel disciplinare per dimostrare il possesso del requisito del fatturato specifico ha carattere meramente esemplificativo.

Ne consegue che l'operatore economico può dimostrare il possesso del suddetto requisito anche attraverso altra documentazione purché idonea.

TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II, 7 febbraio 2025, n. 259 -Appalti pubblici- *Sul soccorso istruttorio* - L'inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l'esercizio del soccorso istruttorio.

Infatti, l'amministrazione è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l'esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del *favor participationis*.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. III, 4 febbraio 2025, n.909 - Appalti pubblici- *Sull'affidamento diretto* - La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

TAR MARCHE, SEZ. I, 4 febbraio 2025, n. 73 -Appalti pubblici- *Sulla soglia di sbarramento* - È legittima la previsione di una soglia di sbarramento per l'ammissibilità dell'offerta tecnica pari a 70 punti su 80, in quanto espressione dell'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione sottratto al sindacato del giudice amministrativo. Nel caso in questione, il Collegio, anche avendo riguardo alla specificità dell'oggetto dell'affidamento, non ha ritenuto sussistere profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o arbitrarietà, tali da giustificare un intervento nel merito.